

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

*Adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 27 del 24 maggio 2005*

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetti e Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta dall'ordinamento agli Enti locali, l'attività contrattuale strumentale all'esercizio delle funzioni di competenza della Provincia.
2. Negli articoli del presente Regolamento ogni qualvolta viene richiamato il "Dirigente competente" si intende il Dirigente responsabile della gestione delle risorse o suo delegato.

### **Art. 2 - Principi**

1. L'attività contrattuale della Provincia si conforma ai principi di legalità, efficacia, economicità ed efficienza, di semplificazione, trasparenza amministrativa e salvaguardia della libera concorrenza.

### **Art. 3 - Ambiti dell'Attività Contrattuale**

1. I Dirigenti responsabili delle strutture gestionali di entrata e di spesa individuati nel Piano esecutivo di gestione, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuano in sede di definizione del budget, con proiezione anche pluriennale, la ricognizione preliminare delle esigenze e dei fabbisogni da soddisfare mediante attività contrattuale per singole tipologie di beni e servizi. L'attività contrattuale non può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarla alla disciplina della normativa nazionale ed europea e di quella dettata dal presente regolamento per quanto concerne l'applicazione delle diverse procedure di aggiudicazione.
2. Nel rispetto dei programmi, degli indirizzi generali e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta per la realizzazione delle entrate e l'utilizzo delle risorse assegnate nel Piano esecutivo di gestione, i Dirigenti responsabili della gestione delle risorse provvedono all'attività contrattuale e alla correlata gestione amministrativa, tecnica e economico-finanziaria, ferme restando eventuali riserve di competenza degli Organi di governo.

### **Art. 4 - Determinazione a Contrattare**

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Dirigente responsabile della struttura gestionale di entrata o di spesa indicante:
  - a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Le determinazioni a contrattare preordinate alla stipula di contratti ad evidenza pubblica, corredate, laddove la procedura di gara lo preveda, del capitolato speciale, devono essere concertate con il Servizio Appalti e Contratti in vista degli adempimenti di cui all'art. 5, dandone atto nella determinazione medesima.
3. Nella determinazione a contrattare possono essere dettate disposizioni, da riportarsi nei bandi di gara e nelle lettere di invito, per l'individuazione automatica delle offerte da ritenersi anomale e da sottoporre alla verifica di cui al successivo art. 16.

#### **Art. 5 - Servizio Appalti e Contratti**

1. Il Dirigente del Servizio appalti e contratti svolge, in collaborazione con i Dirigenti competenti, gli adempimenti connessi ai procedimenti di evidenza pubblica per la scelta del contraente e per la stipula dei conseguenti contratti.
2. Svolge, altresì, attività di consulenza per tutti gli Uffici e Servizi dell'Ente in materia contrattuale, salvo coinvolgimento dell'Ufficio Legale ove si evidenzino possibilità di contenzioso.
3. Redige e sottoscrive il bando di gara e dispone le pubblicazioni secondo il calendario prestabilito delle sedute di gara, che presiede e della cui regolarità è responsabile. In tale veste cura in particolare tutti gli adempimenti relativi e conseguenti alla eventuale esclusione di concorrenti, comprese le comunicazioni di legge alle Autorità nazionali e comunitarie e l'incameramento, ove prescritto, delle cauzioni provvisorie.
4. Predispose, sulla base della propria determinazione dirigenziale di approvazione dell'aggiudicazione definitiva conseguente agli esiti di gara, gli atti propedeutici e successivi all'attività di rogito del Segretario Generale.

#### **Art. 6 - Controlli sull'attività contrattuale**

1. Il Segretario Generale, provvede a forme di controllo sulla regolarità amministrativa dell'attività contrattuale secondo obiettivi e criteri stabiliti dal Presidente.
2. Per particolari tipologie di contratto potrà essere prevista l'istituzione di apposito sistema informativo.

3. E' fatta salva l'osservanza di disposizioni speciali quali in particolare:

- le modalità di rilevazione dell'Osservatorio sui Lavori Pubblici,
- le funzioni del Servizio di Controllo Interno previste dalle norme nazionali sulle pubbliche forniture.

#### **Art. 7 - Rinvio a disposizioni di legge**

1. Sono fatte salve e direttamente applicabili tutte le disposizioni di legge con particolare riferimento a quelle vigenti in materia di lavori e opere pubbliche, forniture di beni e servizi.
2. In detti ambiti le norme del presente regolamento si applicano in via sussidiaria e integrativa, in quanto non contrastanti.

## **TITOLO II PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

### **CAPO I: Norme Comuni**

#### **Art. 8 - Metodi di scelta**

1. La modalità di scelta del contraente da prevedersi nella determinazione a contrattare può essere la procedura aperta (pubblico incanto), la procedura ristretta (licitazione privata o appalto concorso) ovvero la procedura negoziata (trattativa privata) secondo la legislazione vigente e le specificazioni del presente regolamento.
2. Alla scelta del contraente l'Amministrazione potrà procedere, nell'ambito delle modalità di cui al comma 1, anche mediante le procedure telematiche nel rispetto della normativa vigente.
3. *Per l'affidamento di contratti di lavori pubblici d'importo inferiore a euro 1 milione, IVA esclusa, fermo restando i casi previsti dal capo III del presente regolamento, si procede mediante licitazione privata semplificata a norma della legislazione statale e regionale vigente. La licitazione privata semplificata è in ogni caso esclusa per i lavori non inseriti nell'elenco approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.*

#### **Art. 9 - Bandi di Gara e Lettere di invito**

1. *Il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso e, nei casi previsti dalla legge, la trattativa privata, sono preceduti dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali del contratto da concludere.*
2. Qualora si proceda, nei casi previsti dalla vigente normativa, mediante gara ufficiosa, gli elementi essenziali di cui sopra verranno riportati nella lettera di invito.

3. Se nel bando di gara si fa richiamo a capitolati generali, speciali, fogli di patti e condizioni o disciplinari devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione e di accesso agli atti.
4. Il bando di gara o la lettera di invito devono precisare in particolare i requisiti richiesti per la partecipazione, il criterio di aggiudicazione e gli elementi in base ai quali le offerte verranno valutate, indicati, se del caso, in ordine decrescente di importanza nonché eventuali modalità per la individuazione delle offerte da ritenersi anomale.

#### **Art. 10 - Pubblicità**

1. Le forme di pubblicità e di accesso alla documentazione dei procedimenti di gara sono quelle previste dalla normativa vigente. In mancanza di specifiche disposizioni normative la determinazione a contrattare prescriverà le forme di pubblicità ritenute più idonee.
2. Tutti i bandi di gara devono essere pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente e diffusi mediante strumentazione elettronica.

#### **Art. 11 - Requisiti di partecipazione**

1. I requisiti minimi per la partecipazione alle gare da indicare nei relativi bandi o nelle lettere di invito devono essere individuati avendo presenti le disposizioni specifiche in materia e sulla base anche di elementi rapportati al valore e/o all'oggetto dell'appalto.
2. I requisiti minimi per la partecipazione alle gare da indicare nei relativi bandi o nelle lettere di invito devono essere individuati avendo presenti le disposizioni specifiche in materia e sulla base anche di elementi rapportati al valore e/o all'oggetto dell'appalto.
3. In sede di preselezione e per l'ammissione alla gara i requisiti previsti dal bando o dalla lettera di invito saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive ai sensi della vigente normativa in materia di documentazione amministrativa, ferma restando la possibilità di verifica della veridicità delle medesime.
4. *La prequalificazione, nel caso di licitazione privata e appalto concorso, è effettuata a cura del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, che adotta i conseguenti provvedimenti e provvede a dare comunicazione agli eventuali esclusi.*

#### **Art. 12 - Cause di esclusione**

1. Le cause di esclusione dalle procedure negoziali devono essere specificamente indicate nel bando di gara o nella lettera di invito.

2. Sono esclusi in particolare dalla contrattazione i soggetti che, nell'esecuzione di contratti stipulati con l'Ente nel quinquennio antecedente la data del bando di gara e della lettera di invito, si siano resi colpevoli di gravi negligenze, malafede o inadempienze accertate dai Dirigenti competenti o dal Dirigente del servizio Legale e comunicate al Dirigente del Servizio appalti e contratti che cura la raccolta delle relative segnalazioni.

## **CAPO II: Gare Pubbliche**

### **Art. 13 - Commissioni Giudicatrici**

1. *L'Autorità incaricata di presiedere la singola gara pubblica, individuata con atto del Segretario Generale, è una Commissione composta da tre membri:*
  - *il Dirigente del Servizio appalti e contratti, con funzioni di Presidente,*
  - *il Dirigente o un Funzionario del servizio competente;*
  - *un Dirigente o un Funzionario esperto in materia.*

*La Giunta Provinciale con propria deliberazione determina il compenso eventualmente spettante ai componenti della Commissione prevedendo una quota fissa ed una quota variabile che tenga conto del valore del contratto e del numero delle ditte partecipanti. Per le eventuali sostituzioni dovute ad assenza dei membri della commissione provvede il Segretario Generale di norma sulla base degli automatismi di supplenza previsti dagli atti di auto-organizzazione della struttura interessata.*

2. La Commissione opera come collegio perfetto e decide a maggioranza dei componenti; qualora non si formi una maggioranza la decisione spetta al Presidente.
3. *Il Presidente si avvale di un dipendente del Servizio appalti e contratti per la redazione del verbale di gara.*

### **Art. 14 - Commissioni Tecniche Giudicatrici**

1. *In deroga a quanto previsto nell'articolo precedente, nelle gare pubbliche in cui il criterio di scelta del contraente richieda la valutazione di più elementi componenti l'offerta o in cui occorra verificare la composizione di offerte anomale, L'Autorità incaricata di presiedere la singola gara pubblica, individuata con atto del Segretario Generale, è una Commissione composta da:*
  - *il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, con funzioni di Presidente,*
  - *il Dirigente o un Funzionario del servizio competente;*
  - *uno o più tecnici esperti in materia.*

2. La commissione - di composizione adeguata, con numero di membri in ogni caso dispari - opera come collegio perfetto tutte le volte che assume decisioni. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
3. *Il Presidente si avvale di un dipendente del Servizio Appalti e Contratti per la redazione del verbale di gara.*
4. *Per le gare soggette alla normativa sui lavori pubblici le valutazioni di cui al presente articolo verranno effettuate sulla base della normativa di settore.*

#### **Art. 15 - Offerte**

1. L'offerta presentata dai concorrenti deve essere predisposta nel rispetto delle prescrizioni del bando di gara e/o della lettera di invito.
2. *I plichi contenenti l'offerta e la documentazione della gara devono pervenire, pena l'esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata o posta celere del servizio "Poste Italiane S.p.A.",*
3. Le indicazioni dei dati economici e numerici devono essere formulate sia in cifre che in lettere e, in caso di discordanza, prevale quella più vantaggiosa per l'Amministrazione, fatte salve specifiche disposizioni di legge.
4. *Se gli atti che disciplinano la procedura contrattuale prevedono l'ammissibilità anche di offerte in aumento, il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti si riserva di valutare la congruità dell'aumento e, in caso affermativo, propone al Dirigente competente di reperire le risorse occorrenti a fronteggiare la maggiore spesa.*
5. *Qualora ritenga di non far luogo all'aggiudicazione definitiva, il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti dispone con atto motivato entro dieci giorni dalla predetta valutazione. Nel caso ritenga, viceversa, di procedere il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti provvede all'aggiudicazione nel medesimo termine, sussistendo la copertura finanziaria; i termini sono adeguatamente prorogati qualora occorra reperire maggiori risorse finanziarie restando l'aggiudicazione definitiva subordinata all'assegnazione delle risorse aggiuntive.*

#### **Art. 16 - Offerte Anomala**

1. *Ferma restando la normativa nazionale sui lavori e le opere pubbliche, ove si riscontri la presenza di offerte recanti ribassi manifestamente anomali, l'autorità che presiede la gara la sospende e promuove la verifica richiedendo all'offerente le necessarie giustificazioni e assegnando allo stesso un termine non superiore a 10 giorni.*
2. *Qualora dette giustificazioni non siano presentate o non vengano ritenute adeguate, l'autorità che presiede la gara dispone senz'altro l'esclusione delle relative offerte.*

3. *Per i casi di gare ufficiose compete al Dirigente competente procedere alla verifica delle eventuali offerte anomale e ad assumere le conseguenti motivate decisioni in sede di aggiudicazione.*

### **Art. 17 - Criteri di aggiudicazione**

1. I criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara e nella lettera di invito, salvo quanto previsto da specifiche norme di legge, saranno riferiti di norma:
  - per i contratti dai quali deriva un'entrata, al prezzo più alto;
  - per i contratti dai quali deriva una spesa, al prezzo più basso.
  - in entrambi i casi all'offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi, secondo quanto previsto nel bando o nella lettera di invito, con riferimento a diversi elementi quali prezzo, rendimento, caratteristiche tecnico-qualitative e simili.
2. Qualunque sia il modo di scelta del contraente, la determinazione a contrattare e gli atti di gara possono prevedere che, in caso di offerta a ribasso, l'importo di aggiudicazione sia elevato fino a quello posto a base della gara in sede di determinazione di aggiudicazione definitiva. Tale facoltà è consentita per contratti aventi ad oggetto prestazioni ripetitive valutabili a misura e il cui quantitativo risulti utilmente aumentabile per il miglior perseguimento degli scopi cui il contratto medesimo è finalizzato.

### **Art. 18 - Svolgimento della gara**

2. Le gare vengono esperite in luogo aperto al pubblico, nel giorno e nell'ora indicati nel bando di gara o nella lettera di invito.
3. L'Autorità di gara assicura il regolare svolgimento delle operazioni nel rispetto del principio di continuità, di trasparenza e di parità di trattamento; per motivate esigenze può essere disposta la sospensione temporanea con contestuale fissazione del momento di ripresa della gara.
4. Tutte le operazioni di gara vengono riportate in apposito verbale.

### **Art. 19 - Tornate di gara**

1. *Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa partecipante a più gare, della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato.*

2. *La documentazione è allegata all'offerta relativa all'appalto di importo più elevato, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara che dovrà essere inclusa nel plico alla stessa relativo.*
3. *Nel caso si proceda a tornate di gara, anche ufficiosa, ciascuna ditta può restare aggiudicataria di un solo appalto, per cui le offerte delle ditte risultate vincitrici e come tali affidatarie di uno degli appalti non saranno tenute in considerazione per gli affidamenti successivi, secondo l'ordine indicato nel bando.*

### **CAPO III: PROCEDURE NEGOZiate E LAVORI IN ECONOMIA**

#### **Art. 20 - Acquisizione di beni e servizi**

1. Per l'acquisizione di beni e servizi il dirigente competente può disporre di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e dell'art. 59 della legge 23/12/2000 n. 388 e successive modificazioni. La volontà di procedere in tal senso è fatta risultare da apposito provvedimento. Qualora il dirigente non disponga di aderire alle convenzioni in parola è comunque tenuto al rispetto di quanto previsto dalle citate disposizioni e successive modifiche.
2. *Per gli appalti di beni e servizi di valore compreso tra 50.000,00 Euro e la soglia comunitaria è consentito il ricorso al pubblico incanto o a licitazione privata secondo le modalità e nei casi previsti dal R.D. n. 827/1924. In tal caso la pubblicazione dei relativi bandi viene effettuata per almeno venti giorni all'albo pretorio e sul sito internet della Provincia.*
3. *Il ricorso al cottimo fiduciario è consentito per contratti di importo inferiore a 50.000,00 Euro, oneri fiscali esclusi.*
4. *Per l'esecuzione del cottimo fiduciario il Dirigente competente richiede almeno **cinque** preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito ai concorrenti individuati dal Dirigente competente, con un criterio di rotazione, dall'albo delle ditte di fiducia.*
5. L'individuazione della procedura e il criterio di affidamento verranno indicati preventivamente nella determinazione a contrattare; detto criterio sarà di norma riferito al prezzo più basso ovvero all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di ulteriori elementi quali il valore tecnico, il rendimento, il tempo di esecuzione, ecc.
6. La determinazione a contrattare dovrà tenere conto degli eventuali atti di programmazione delle forniture di beni e servizi da acquisirsi nell'anno finanziario di riferimento e degli eventuali Capitolati generali adottati dall'Ente ovvero definiti da specifiche disposizioni normative.

#### **Art. 21 - Forniture di beni e servizi fino a 20.000 euro**

1. Fatta salva l'esigenza di garantire l'unitarietà delle procedure previste dal presente regolamento, per le forniture di beni e/o servizi necessari al funzionamento degli uffici, servizi e istituti di

competenza provinciale, possono essere eseguiti in economia, nei limiti di importo di 20.000,00 Euro, contratti aventi di volta in volta specifica rilevanza per l'attività di ciascuna struttura gestionale, di norma rientranti nelle seguenti tipologie:

- assunzione in locazione di locali, mobili, arredi e attrezzature a breve termine per manifestazioni una tantum,
  - acquisto di libri e abbonamenti a periodici o ad agenzie di informazione,
  - lavori di stampa, tipografia, litografia e rilegatura,
  - spese per trasporti, spedizioni, carico e scarico di materiali,
  - spese di rappresentanza,
  - spese per pubblicazioni,
  - forniture di beni e/o servizi i quali, per la loro natura, siano connessi a particolari funzioni di talune strutture operative.
2. Per i contratti di cui al presente articolo il Dirigente competente ha cura di ottenere le migliori condizioni di mercato, sia in ordine alla qualità, che ai prezzi, tramite appositi sondaggi esplorativi e/o l'acquisizione di almeno cinque di preventivi-offerta. Alla conclusione dei contratti si provvede di norma a mezzo di buono d'ordine sottoscritto dal Dirigente competente o dal collaboratore da questi autorizzato e siglato per accettazione dal terzo contraente, salva la facoltà di procedere con le formalità di cui all'art. 31 qualora il contratto debba recare dettagliate indicazioni e clausole ovvero sia ritenuto necessario per esigenze connesse alla disciplina del rapporto contrattuale.
3. Il Dirigente competente, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, in correlazione alle modalità definite in sede di Piano esecutivo di gestione e alle risorse assegnate, effettua la ricognizione dei contratti da eseguire in economia nell'ambito delle voci di spesa previste al comma 1; analogamente provvede per le necessarie modificazioni e integrazioni.

## **Art. 22 - Casi Particolari**

1. *Nel caso di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria è comunque consentito il ricorso a contratti in economia nelle seguenti ipotesi:*
- *risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto,*
  - *completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;*
  - *acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;*

- *eventi oggettivamente imprevedibile e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico artistico e culturale.*

### **Art. 23 - Lavori pubblici in economia**

1. I lavori pubblici eseguibili in economia sono *ammessi fino all'importo di 150.000,00 Euro* nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate a ciascun Centro di responsabilità e/o Centro di costo e nel rispetto della normativa speciale e del regolamento d'istituzione dell'Albo delle ditte di fiducia, per quanto attiene in particolare ai modi e alle procedure di scelta del contraente, debbono rientrare in una delle seguenti tipologie:
  - *manutenzione o riparazione di opere o impianti;*
  - *interventi non programmabili in materia di sicurezza;*
  - *lavori indifferibili dopo l'infruttuoso espletamento delle procedure di gara;*
  - *lavori necessari per la compilazione di progetti;*
  - *completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto con l'appaltatore quando vi sia la necessità ed urgenza di completare i lavori.*
2. *L'esecuzione dei singoli lavori viene disposta dal Dirigente competente nell'ambito e con le forme previste dalle disposizioni stabilite dall'ordinamento contabile. I lavori in economia si possono eseguire in amministrazione diretta o per cottimi.*
3. *Nel caso di cottimo il contraente è individuato previo l'esperimento di una gara ufficiosa a cura del Dirigente del Servizio tecnico competente alla quale devono essere invitati almeno **quindici** soggetti in possesso dei requisiti tecnico-organizzativo o di qualificazione necessari per l'assunzione dello specifico lavoro.*
4. Per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a 10.000,00 Euro si può procedere ad affidamento diretto a ditte di fiducia. In ogni caso le ditte invitate devono essere iscritte in apposito elenco di fiducia dell'Amministrazione ed individuate secondo opportuno criterio di rotazione.
5. I contratti per lavori in economia possono essere conclusi, per importi pari o inferiori a €. 5.000,00 a mezzo di buono d'ordine sottoscritto dai soggetti di cui al precedente comma 2 e siglati per accettazione da parte del terzo contraente; tali buoni sono prodotti utilizzando l'apposita modulistica (elenco dei prezzi, quaderno d'oneri, computo metrico).
6. I contratti di cui trattasi vengono altresì stipulati con le formalità di cui all'art. 30 qualora debbano recare dettagliate indicazioni e clausole contrattuali ovvero sia ritenuto necessario per esigenze connesse alla disciplina del rapporto contrattuale, sulla base dell'apposito atto di cottimo.
7. I contratti per lavori in economia devono essere conclusi entro la chiusura dell'esercizio finanziario in cui si è assunto l'impegno di spesa, fatta eccezione per quelli afferenti somme a disposizione nei progetti approvati e finanziati con spesa d'investimento.

## **CAPO IV: DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI CONTRATTI**

### **Art. 24 - Alienazione mobiliari**

1. Il Dirigente competente procede all'alienazione dei beni mobili, sulla base di apposita perizia tecnica e di stima, a gara pubblica o a trattativa privata a seconda del valore degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l'una o l'altra forma.
2. Per particolari tipologie di beni, quali autovetture e simili, è consentita la vendita al fornitore di beni dello stesso genere con scomputo sul prezzo dei nuovi acquisti.
3. Limitatamente ai beni mobili dichiarati fuori uso è praticabile, sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta sentita la competente Commissione Consiliare, la donazione a favore di Enti o Associazioni senza scopo di lucro.

### **Art. 25 - Alienazione, permuta e acquisti di beni immobili**

1. *Le alienazioni e le permuta di beni immobili sono disciplinate dal Regolamento per la vendita degli immobili patrimoniali.*

### **Art. 26 - Locazione e affitto di beni immobili permuta e acquisti di beni immobili**

1. I contratti relativi alla acquisizione in locazione/affitto di beni immobili, sulla base di quanto definito in sede di Piano esecutivo di gestione, vengono di norma conclusi a seguito di trattativa diretta con obbligo di adeguata motivazione in ordine alle finalità del contratto, alla scelta del contraente, alla valutazione di congruità del prezzo e al rispetto di eventuali norme applicabili a particolari categorie di soggetti ovvero in merito alla determinazione di canoni equi.
2. I contratti relativi alla cessione, in locazione o affitto, di beni immobili sono disciplinati dal Regolamento per la vendita degli immobili provinciali.
3. Restano applicabili le disposizioni speciali per la concessione (in uso gratuito) di beni immobili previste dal Regolamento provinciale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, ed ogni altra disposizione speciale regolamentare.

### **Art. 27 - Convenzioni con associazioni o enti di volontariato**

1. La determinazione a contrattare può prevedere che, per forniture e servizi a finalità sociale, di importo inferiore alla soglia comunitaria e diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, l'affidamento avvenga a trattativa privata con cooperative sociali iscritte in apposito Albo e con obiettivi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Possono altresì essere stipulate a trattativa diretta, nei limiti di importo di cui sopra, convenzioni con Associazioni ed Enti iscritti negli appositi Albi e Registri per specifiche attività rientranti in programmi o progetti dell'Amministrazione che prevedano, secondo gli indirizzi operativi della Giunta, un coinvolgimento del volontariato o delle Associazioni di promozione sociale.
3. Le convenzioni previste dal presente articolo devono essere comunque stipulate nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente in materia.

### **TITOLO III CONCLUSIONE DEI CONTRATTI**

#### **Art. 28 - Conclusione della fase precontrattuale**

1. *Alla conclusione della fase precontrattuale provvede il Dirigente che la ha curata, dopo aver verificato la regolarità del procedimento, l'attualità dell'interesse pubblico a contrattare e la piena rispondenza ad esso del contratto che si intende stipulare.*
2. *La determinazione con cui si approvano gli esiti della gara ufficiosa ovvero si approva l'aggiudicazione provvisoria già intervenuta in sede di gara pubblica è adottata entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della relazione o del verbale di aggiudicazione, fatti salvi comunque i tempi occorrenti per acquisire dall'aggiudicatario la documentazione a comprova dei prescritti requisiti di idoneità; tale atto viene immediatamente trasmesso al Dirigente competente per l'impegno di spesa.*
3. Se la verifica di cui al comma 1 dà esito negativo il Dirigente, sempre nel termine di cui al comma 2, adotta i provvedimenti più opportuni.
4. Restano nella competenza degli Organi di governo dell'Ente le decisioni per le quali la legge o lo statuto fanno esplicito rinvio alla competenza degli Organi medesimi e per le quali si perfeziona nell'atto stesso l'impegno di spesa e l'individuazione del soggetto creditore, fatta salva la competenza dei Dirigenti per gli impegni conseguenti e successivi.

#### **Art. 29 - Adempimenti precontrattuali**

1. Nelle gare pubbliche soggette alla normativa comunitaria può essere richiesto ai concorrenti un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell'importo a base d'asta, fatti salvi gli obblighi previsti da speciali normative. La cauzione viene incamerata, salvo risarcimento danni, se l'aggiudicatario non intende stipulare il contratto nei termini stabiliti.
2. La cauzione definitiva - di entità non inferiore al 5% dell'importo contrattuale - deve, di norma, essere richiesta a garanzia della corretta esecuzione di qualunque tipo di contratto. E' costituita dall'aggiudicatario nei modi e termini stabiliti nel bando di gara, nella lettera di invito, nel capitolato speciale o comunque nel progetto di contratto previamente reso noto e accettato come

condizione per la partecipazione alla gara o alla trattativa. Della regolare costituzione della cauzione si dà attestazione in sede di stipulazione del contratto.

### **Art. 30 - Contenuti del contratto**

1. *Il contratto deve essere coerente con le previsioni della determinazione a contrattare, con l'eventuale capitolato speciale e con l'offerta presentata dall'aggiudicatario.*

### **Art. 31 - Stipulazione del contratto**

1. *I Dirigenti competenti stipulano, di norma entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, i contratti concernenti le competenze delle strutture cui sono preposti, anche con l'utilizzo di strumentazioni telematiche.*
2. *I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa con l'assistenza del Segretario Generale in qualità di Ufficiale rogante, oppure in forma pubblica con ministero di notaio, se ritenuto opportuno dal Segretario Generale.*
3. *I contratti sono stipulati per scrittura privata qualora la conclusione sia intervenuta in esito a trattativa privata. Per tale sistema di contrattazione è ammessa pure la stipulazione tramite scambio di corrispondenza, nei casi in cui prevalga tale uso commerciale, oppure quando le prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale, ovvero attraverso restituzione della determinazione di aggiudicazione sottoscritta dal Dirigente con accettazione della medesima firmata in calce dal contraente.*
4. *Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione presso il Tesoriere Provinciale.*

### **Art. 32 - Repertorio dei contratti**

1. *A cura del Servizio Appalti e Contratti e sotto la responsabilità del Segretario Generale è tenuto un registro repertorio, sul quale debbono essere annotati giorno per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa ovvero stipulati per scrittura privata, qualora per questi ultimi debba farsi luogo a registrazione fiscale in termine fisso, ovvero si voglia procedere a registrazione volontaria.*
2. *I Dirigenti che abbiano stipulato un contratto per scrittura privata, qualora debba farsi luogo a repertoriazione dello stesso ai sensi del comma 1, sono tenuti a trasmettere il contratto nella stessa giornata al Servizio appalti e contratti, in originale corredato dei relativi allegati.*

### **Art. 33 - Originale e copie del contratto**

1. Tutti i contratti sono formati in unico originale per gli atti dell'Amministrazione. Alla parte contraente privata è rilasciata copia del contratto con gli eventuali estremi di repertoriazione e registrazione.
2. Per i contratti redatti in forma pubblico amministrativa il Servizio appalti e contratti cura la trasmissione delle copie dei contratti occorrenti, corredata degli estremi di repertoriazione e registrazione, al Dirigente stipulante e agli altri Dirigenti eventualmente interessati all'esecuzione dei contratti stessi.

### **Art. 34 - ulteriori oneri ed obblighi a carico del soggetto contraente**

1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con la Provincia, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data del contratto - alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.
2. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.
3. La violazione degli obblighi previdenziali, assicurativi e a tutela della sicurezza nonché l'inosservanza del trattamento minimo previsto dai contratti collettivi applicabili legittima il Dirigenti titolari dei Centri di responsabilità e/o Centri di costo a sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione delle posizioni attestata dalle autorità competenti, ovvero a risolvere il contratto senza ricorso all'autorità giudiziaria, *fatta salva l'azione per danni*. Il contraente non potrà comunque vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.
4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente.
5. Le suddette previsioni e prescrizioni vanno esplicitate nello schema di contratto e riportate nel testo contrattuale che si definirà in sede negoziale.

## **TITOLO IV ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

### **Art. 35 - Esequibilità dei contratti**

1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione.
2. Quando sussistano dichiarate ragioni di urgenza, con determina si può autorizzare l'esecuzione del contratto in pendenza della stipula, nel rispetto comunque della vigente normativa antimafia.

### **Art. 36 - Durata del contratto, rinnovi e proroghe**

1. Nei contratti devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale.
2. E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito salvo nei casi in cui sia ammesso dalla legge.
3. I contratti possono prevedere clausole di rinnovo espresso di durata non superiore a quella originaria, a condizione che tale facoltà sia stata prevista nel bando di gara o nella lettera d'invito. A tal fine il Dirigente competente, in tempo utile, accerta la sussistenza di ragioni di convenienza alla rinnovazione e, previa decisione motivata e individuazione delle necessarie risorse, avvia con la controparte la trattativa per il rinnovo, prima della scadenza, del contratto agli stessi patti e condizioni.
4. *Il rinnovo non è comunque ammesso nei contratti conseguenti a trattativa privata.*
5. Qualora sia previsto in contratto, il Dirigente competente può disporre la proroga contrattuale per il periodo strettamente necessario per consentire la scelta del nuovo contraente.

### **Art. 37 - Prezzi - revisione e aggiornamento**

1. I contratti devono prevedere prezzi fissi e invariabili comprensivi di ogni spesa occorrente per l'esecuzione integrale delle prestazioni contrattuali.
2. E' consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto ai prezzi di listino ufficiali risultanti da apposite pubblicazioni.
3. Per i contratti ad esecuzione continuativa o periodica deve essere prevista una esplicita clausola di revisione dei prezzi che indichi le condizioni, le modalità e la periodicità delle revisioni.
4. Di norma e salve le disposizioni applicabili a particolari tipologie di contratto, non sono ammesse anticipazioni del prezzo contrattuale eccettuate le quote di rimborso spese.

### **Art. 38 - Cessione del contratto - Cessione dei crediti**

1. E' fatto divieto di cedere totalmente o anche parzialmente qualunque contratto stipulato con la Provincia.
2. Per circostanze speciali debitamente motivate e da valutarsi caso per caso, la cessione può tuttavia essere autorizzata dal Dirigente competente a condizione che il soggetto proposto come cessionario sia in possesso di tutti i requisiti di idoneità prescritti per il cedente e infine che il cedente medesimo non sia liberato qualora il cessionario non adempia le sue obbligazioni. La cessione del contratto non autorizzata è priva di qualunque effetto nei confronti

dell'Amministrazione e costituisce titolo per la risoluzione del contratto stesso senza ricorso ad atti giudiziari e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata.

3. Sono fatte salve in ogni caso le norme di legge che per determinati tipi di contratto statuiscono il divieto assoluto di cessione e la nullità del contratto ceduto.
4. E' ammessa di norma la cessione dei crediti ai sensi della vigente normativa civilistica. La cessione dei crediti non potrà essere effettuata dal contraente senza la formale notifica preventiva dei relativi atti.

### **Art. 39 - Subcontratti**

1. Il subcontratto, di norma, è consentito, previa verifica dei requisiti del subcontraente e nel rispetto delle clausole contrattuali e delle normative speciali in materia di appalti pubblici.
2. Negli appalti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria nonché negli affidamenti a cottimo fiduciario di lavori pubblici può essere vietato il subcontratto se tale divieto è previsto dal capitolato.
3. Il subcontratto non consentito, ferme restando le eventuali sanzioni penali, è privo di effetti nei confronti dell'Amministrazione e costituisce motivo di risoluzione del contratto principale.

### **Art. 40 - Modifiche contrattuali e variazioni**

1. Non sono consentite variazioni o aggiunte al contratto che ne possano alterare la sostanza rispetto all'oggetto o alle finalità.
2. Restano ammissibili le modifiche contrattuali concordate per iscritto tra le parti, che non alterino la sostanza del negozio, se previste nel contratto iniziale e/o finalizzate al miglior perseguimento degli scopi contrattuali.
3. Per le modifiche comportanti un aumento o una diminuzione della prestazione entro il quinto dell'importo contrattuale il contraente privato è tenuto ad assoggettarvisi alle stesse condizioni; oltre tale limite egli può richiedere la risoluzione del contratto fatta salva la corresponsione del prezzo delle prestazioni comunque eseguite.
4. Qualora il contratto sia stato stipulato predeterminando in via presuntiva solo un minimo e/o un massimo di prestazioni simili da effettuarsi in un determinato arco temporale, l'esatta individuazione quantitativa è rimessa al Dirigente competente con valutazione del corrispettivo in base ai prezzi unitari o ai ribassi prestabiliti.

#### **Art. 41 - Termini e modalità di pagamento - penali**

1. Il corrispettivo contrattuale è liquidato dal Dirigente competente a seguito di regolare esecuzione delle prestazioni.
2. Il contratto può anche prevedere pagamenti in conto in ragione della prestazione parziale eseguita; in tal caso dovrà essere esplicitato il modo di computazione dell'eseguito e i termini di maturazione del credito, di norma riferiti a quantità o importi predeterminati ovvero a scadenze temporali.
3. Il contratto può prevedere penali per ritardi o inadempimenti contrattuali, determinate in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi esecutivi, penalità che si configurano come trattenute sugli importi degli acconti e della rata di saldo. L'applicazione delle penalità non preclude la richiesta del risarcimento di ulteriori danni.
4. *Il contratto può prevedere, altresì, premi di acceleramento per l'anticipata esecuzione rispetto al termine finale.*

#### **Art. 42 - Inadempimento**

1. Il Dirigente competente provvede alle verifiche circa il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e valuta, con proprie determinazioni, l'insorgere di inadempimento dell'obbligazione.
2. *Una volta accertato l'inadempimento dovrà applicare le sanzioni previste in contratto nonchè, in relazione alla gravità dell'inadempimento stesso, provvedere alla eventuale risoluzione del contratto attivando altresì l'incameramento della cauzione eventualmente prevista e prestata e le procedure per il risarcimento del danno.*

#### **Art. 43 - Verifiche di regolare esecuzione**

1. Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a collaudo o verifica di regolare esecuzione, da parte del Dirigente competente, ai fini della loro accettazione e del pagamento del corrispettivo; detta disposizione sarà inserita nel testo contrattuale fra le clausole essenziali.
2. Qualora l'esito delle verifiche accerti prestazioni non conformi al contratto il Dirigente competente dovrà a seconda della situazione rilevata:
  - definire i modi di regolarizzazione in un congruo termine,
  - concordare l'accettazione della prestazione nella misura esistente con applicazione di adeguata riduzione del corrispettivo,
  - adottare l'atto di rifiuto della prestazione non conforme e individuare gli ulteriori provvedimenti da adottare ivi compreso l'incameramento della cauzione, *se prestata.*

#### **Art. 44 - Garanzie per vizi**

1. L'intervenuta accettazione non libera il contraente da eventuali difetti o imperfezioni non rilevabili al momento del collaudo o della verifica di regolare esecuzione.
2. Ferme restando le disposizioni speciali, nei contratti può essere inserita apposita clausola che preveda un congruo periodo di garanzia con obbligo per il contraente di eliminare a proprie spese tutti i vizi riscontrati entro il termine stabilito in contratto. La clausola contrattuale di garanzia potrà prevedere, in caso di inottemperanza, la facoltà per il Dirigente competente di affidare a terzi quanto necessario per l'eliminazione dei ripetuti vizi con addebito della spesa all'inadempiente.

### **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 45 - Modalità di risoluzione delle controversie**

1. Quando insorgano fra i contraenti divergenze interpretative in merito alle clausole contrattuali o alle modalità di esecuzione del contratto, il Dirigente competente valuta se sussistano i presupposti per proporre formalmente alla controparte la soluzione delle controversie in via bonaria assegnando a tal fine un termine non inferiore a giorni 10, fatte sempre salve le normative specifiche in materia di lavori pubblici.
2. La soluzione delle controversie può essere deferita ad arbitri se previsto da apposita clausola compromissoria del contratto oppure al giudice competente, indicando, di norma, la competenza del Foro di Foggia.

#### **Art. 46 - Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali avverrà, ai sensi della normativa vigente, laddove necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto e in attuazione di obblighi previsti dalla legislazione vigente nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
2. In particolare la comunicazione e la diffusione ad Enti Pubblici non economici saranno disposte in attuazione di adempimenti legislativi o regolamentari; la comunicazione e la diffusione a privati o Enti pubblici economici, ai sensi della legge 241/90, avverrà laddove sia riscontrato un interesse qualificato e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nei modi, nelle forme e con i limiti imposti dalla tutela della riservatezza.

#### **Art. 47 - Entrata in vigore e abrogazione di norme**

1. Il presente Regolamento, approvato nelle forme di legge e di Statuto, entra in vigore il primo

giorno del mese successivo a quello in cui diventa esecutiva la delibera di approvazione.